

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 73

del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 51/2016 del 31/8/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. _____, nato in _____,

e residente a _____ in Via _____ nella qualità di trasgressore per non aver provveduto, in qualità di proprietario di un cane di piccola/media taglia, di cui si sconosce la razza, alla registrazione a suo carico mediante applicazione di microchip, presso l'anagrafe canina dell'ASP di Catania - Servizio Veterinario, in violazione all'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n° 15 del 03/7/2000;

L'infrazione è stata accertata il 29/8/2016 in questa Via _____

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 06/9/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 86,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **92,80**;

INGIUNGE


Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

isp.
isp.



Il Dirigente P.M.

[Handwritten signature of the Director P.M.]

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.